



# SUFFP

SCUOLA UNIVERSITARIA  
FEDERALE PER LA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

*L'eccellenza svizzera  
nella formazione professionale*

## **Piano di studio**

### **CAS Insegnamento bilingue**

#### **Formazione continua certificata CAS**

del 15 giugno 2022

*Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),  
visto l'articolo 12 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli studi SUFFP del 22 giugno 2010<sup>1</sup> (stato 1° marzo  
2022),  
emana il seguente piano di studio:*



## 1 BASI LEGALI

Il presente piano di studio è allestito conformemente alle seguenti basi legali:

- Legge federale del 25 settembre 2020 sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge sulla SUFFP; RS **412.106**);
- Ordinanza del Consiglio della SUFFP del 22 giugno 2010 sulle offerte di formazione e i titoli della SUFFP e sull'ammissione alle offerte di formazione (Ordinanza sugli studi SUFFP; RS **412.106.12**).

## 2 OBIETTIVI DI STUDIO

La formazione continua certificata CAS Insegnamento bilingue permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

- conoscere le esigenze della didattica dell'insegnamento bilingue nella formazione professionale svizzera;
- essere in grado di formulare obiettivi di insegnamento in relazione alle lingue utilizzate e alla materia insegnata;
- essere in grado di applicare i metodi e la didattica dell'insegnamento delle lingue straniere;
- essere in grado di impostare modalità di apprendimento che considerino i diversi livelli linguistici delle persone in formazione;
- essere in grado di sostenere lo sviluppo professionale delle persone in formazione con un lavoro linguistico mirato;
- essere in grado di scegliere e concepire il materiale didattico nonché di adattare quello già esistente;
- essere in grado di formulare obiettivi di apprendimento linguistici e professionali e di sviluppare programmi d'insegnamento;
- conoscere il contesto scientifico e sfruttarlo per la materia insegnata;
- essere in grado di valutare le prestazioni di apprendimento nella materia bilingue dal punto di vista sommativo e formativo;
- conoscere gli attori principali dell'insegnamento bilingue in Svizzera;
- essere in grado di pianificare e svolgere progetti di insegnamento bilingue;
- essere in grado di trasferire i principi dell'insegnamento bilingue nell'insegnamento tradizionale in una sola lingua e di sviluppare un modo di insegnare attento alla lingua;
- creare contatti con le scuole e fornire informazioni generali sull'insegnamento bilingue e su un approccio attento alla lingua;
- essere in grado di contribuire allo sviluppo scolastico con progetti bilingue.

## 3 AMMISSIONE

L'ammissione alla formazione continua certificata CAS Insegnamento bilingue presuppone le seguenti condizioni cumulative:

- *diploma o certificato di un ciclo di formazione per responsabili della formazione professionale riconosciuto dalla SEFRI conformemente agli articoli 44, 45 e 46 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS **412.101**; stato 8 febbraio 2021);*
- *almeno due anni di esperienza nel mondo del lavoro.*

Le candidate e i candidati possono essere ammessi sulla base di un dossier a condizione che presentino un titolo paragonabile o equivalente (in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nel mondo del lavoro).



## 4 DURATA E STRUTTURA

La durata regolamentare del ciclo di studio è di due semestri. Eccezioni sono di competenza del o della responsabile del ciclo di studio.

## 5 MODULI RELATIVI

I moduli relativi alla formazione continua certificata CAS *Insegnamento bilingue* sono i seguenti:

Modulo BILI-1	<i>Concezione di un insegnamento bilingue</i>	5 crediti ECTS
Modulo BILI-2	<i>Progetti di lezioni bilingue e valutazione</i>	5 crediti ECTS

## 6 MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

### 6.1 Procedura di valutazione

La formazione continua certificata è sottoposta regolarmente a una valutazione.

### 6.2 Valutazione interna

1. I contenuti oggetto di valutazione sono definiti dal o dalla responsabile nazionale di dipartimento in base a una proposta del servizio di valutazione e d'intesa con i e le responsabili regionali del dipartimento e del ciclo di studio.
2. Le valutazioni sono svolte a livello nazionale e regionale. A livello nazionale la conduzione spetta al servizio di valutazione, a livello regionale al o alla responsabile regionale di dipartimento.
3. La valutazione interna si svolge secondo la procedura definita nel concetto di valutazione del dipartimento Formazione continua.

### 6.3 Valutazione esterna

Sono possibili anche valutazioni esterne, che sono definite dal Consiglio della SUFFP e devono essere conformi ai criteri e agli standard scientifici vigenti.

### 6.4 Risultati delle valutazioni

1. I risultati delle valutazioni servono a sviluppare ulteriormente il ciclo di studio.
2. I risultati della valutazione interna sono forniti ai e alle responsabili regionali del dipartimento e del ciclo di studio, al fine di definire misure di sviluppo e di miglioramento.
3. I risultati della valutazione esterna sono forniti al o alla responsabile regionale del ciclo di studio, in seguito analizzati con i e le responsabili regionali e nazionali di dipartimento e, infine, presentati al direttore o alla direttrice della SUFFP e al Consiglio della SUFFP.

## 7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

1. Gli esami di modulo comprendono le forme seguenti: esame di modulo scritto (per es. lavoro di transfer e di riflessione, portfolio) e/o esame di modulo orale (per es. presentazione, colloquio professionale).
2. La forma dell'esame e gli strumenti da utilizzare sono definiti nella descrizione del modulo.
3. La valutazione delle prestazioni si orienta ai criteri e agli indicatori comunicati ai e alle partecipanti prima dell'esame.



## **8 ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE**

### **8.1 Attestazioni**

Per ogni modulo superato (almeno con valutazione E [sufficiente]) il o la partecipante riceve un attestato.

### **8.2 Titolo**

1. La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo sono valutati almeno con la nota E.
2. I e le partecipanti ricevono un certificato con il titolo *Certificate of Advanced Studies SUFFP Insegnamento bilingue*

## **9 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente piano di studio entra in vigore il 1° luglio 2022.

15.06.2022

Il Consiglio della SUFFP

Adrian Wüthrich

Presidente del Consiglio della SUFFP